



# LEGGIMI UTENTE

Aggiornamento 'ACRED962' del 25/05/2026

## DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE

### **1) VARIAZIONI CONTRATTUALI – MAGGIO 2026**

#### **1.1) Ccnl TURISMO – AZIENDE ALBERGHIERE (004) / CAMPEGGI (007)**

Dal mese di maggio 2026 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali sottoscritti in data 5/06/2024 e 26/06/2024 (Confcommercio) e 22/07/2024 (Confesercenti). Gli aumenti sono stati predisposti con gli aggiornamenti di luglio 2024 Acred897 / Acred898 ed interessano le tabelle di seguito elencate:

- **1004 / 1704** – Aziende Alberghiere (004) / Campeggi (007)
- **1354 / 1804** – Aziende Alberghiere (004) / Campeggi (007) – aziende minori
- **1904** – Aziende Alberghiere (004) / Campeggi (007) – dipendenti extra

#### **1.2) Ccnl AUTORIMESSE E AUTONOLEGGIO (017)**

Sulla base dell'ipotesi di accordo sottoscritta il 09/12/2025, sono stati inseriti i nuovi livelli relativi alla sezione appalti.

Di conseguenza, sono state aggiunte le retribuzioni relative ai nuovi livelli sulla tabella **1017**, alle seguenti decorrenze: maggio 2026 / ottobre 2026 / maggio 2027 / dicembre 2027.

Per la sezione appalti non è dovuto l'elemento E.A.R. (elemento aggiuntivo della retribuzione): di conseguenza, sui nuovi livelli non è indicato il corrispondente importo (tabella 7017).

Precisiamo che i nuovi livelli sono disponibili dal mese di maggio 2026.

NOTA: Nel caso in cui, per il contratto 017, fossero state definite delle "tabelle personalizzate", occorre storicizzarle in data 01/05/2026 (anche nel caso in cui non si abbia necessità di utilizzare i nuovi livelli).

L'accordo prevede che l'elemento di garanzia retributiva per il settore degli appalti sia erogato nel mese di maggio, a differenza degli altri soggetti per i quali è prevista l'erogazione nel mese di aprile. Il valore da erogare è visibile sulla tabella 9017. La modalità di gestione dell'elemento di garanzia retributiva è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred594 e agosto 2016 Acred618. Ricordiamo che, per attivare l'erogazione dell'elemento, occorre inserire la voce **043** sui servizi Voci Fisse o Variazioni Mensili. Inoltre, ricordiamo che l'elemento deve essere erogato alle condizioni previste (assenza di contratti di secondo livello e di elementi integrativi della retribuzione nazionale): la verifica di tali condizioni, e quindi la scelta di erogare l'elemento di garanzia retributiva, rimane a carico dell'Utente.

#### **1.3) Ccnl IMPRESE DI PULIZIA (047)**

Dal mese di maggio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 23/09/2025. L'aumento interessa le tabelle **1047 / 1447** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di settembre 2025 Acred937.

#### **1.4) Ccnl COOPERATIVE AGRICOLI (068 / 069)**

Dal mese di maggio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 19/07/2024. Ricordiamo che l'aumento interessa le tabelle **1068** (operai – contratto 068) e **1069** (impiegati – contratto 069) ed è stato predisposto con l'aggiornamento di luglio 2024 Acred899.

#### **1.5) Ccnl SCUOLE PRIVATE AGIDAE (081)**

Sulla base dell'accordo di adeguamento sottoscritto il 19/05/2026, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1081**, alle seguenti decorrenze: settembre 2026 / gennaio 2027 / settembre 2027 / dicembre 2027. Di conseguenza, sono stati aggiornati anche gli aumenti utili per l'imposta sostitutiva (tabella 23081) a decorrere da settembre 2026.

#### **1.6) Ccnl COOPERATIVE SOCIALI (087)**

A seguito di approfondimenti, sono state predisposte le seguenti variazioni con effetto dal mese di maggio 2026:

- sono state inserite nuove voci per la maggiorazione lavoro festivo al 15% (voce 281) e per la maggiorazione lavoro a turno al 10% (voce 283); le nuove voci rientrano tra quelle soggette a imposta sostitutiva 15%;
- per determinare la durata dell'apprendistato, viene considerata la data anzianità convenzionale (se compilata) oppure la data assunzione; prima del presente aggiornamento veniva considerata solo la data assunzione.

#### **1.7) Ccnl AGENZIE IMMOBILIERI E AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (099)**

Con la busta paga del mese di maggio 2026, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo del 19/05/2025, a copertura del periodo da gennaio 2023 ad agosto 2025.

L'indennità spetta ai soli dipendenti assunti prima del 1/01/2025.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di copertura, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

#### **1.8) Ccnl CINEMATOGRAFI (110)**

Con la busta paga relativa al mese di maggio 2026, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto stabilito nell'accordo di rinnovo del 25/11/2011. Le modalità di gestione del suddetto elemento sono descritte negli aggiornamenti di maggio 2018 Acred688 e ottobre 2017 Acred670.

#### **1.9) Ccnl CINEAUDIOVISIVI (111)**

Con la busta paga relativa al mese di maggio 2026, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto indicato nell'accordo di rinnovo del 21/12/2011. Le modalità di gestione di tale elemento sono descritte nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

#### **1.10) Ccnl TESSILI CONFAPI (132)**

Con l'aggiornamento di gennaio 2019 Acred710, è stata rilasciata la voce **12B** per la gestione dell'elemento EAR, sostitutivo del contributo al fondo di assistenza sanitaria ed incluso nella base di calcolo del TFR.

A seguito di un approfondimento, risulta che l'elemento EAR deve rimanere escluso dalla base di calcolo del TFR, pertanto dal mese di maggio 2026 è stata predisposta la voce **13M**, da utilizzare in sostituzione della voce 12B.

Analogamente a quanto previsto per la voce 12B, la voce 13M può essere inserita sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti' (elenco voci fisse al punto 2.1 'Indennità e maggiorazioni').

#### **1.11) Ccnl ENTI CULTURALI – FEDERCULTURE (138)**

Sulla base dell'accordo del 30/04/2026, è stata aggiornata la tabella retributiva **1138**, alla decorrenza di maggio 2026.

Nell'accordo è stato dichiarato che sono stati previsti diversi aumenti alle seguenti decorrenze:

- 0,50% della retribuzione al 31/12/2021 con decorrenza gennaio 2022
- 1,12% della retribuzione al 31/12/2021 con decorrenza gennaio 2023
- 4,61% della retribuzione al 31/12/2021 con decorrenza gennaio 2024
- 7,50% della retribuzione al 31/12/2021 con decorrenza dicembre 2024

Pertanto abbiamo previsto il calcolo automatico dei corrispondenti arretrati, determinando gli importi delle retribuzioni alle suddette decorrenze (gli importi in questione sono visibili nella tabella 9138, agganciata automaticamente).

Con l'elaborazione del mese di maggio 2026, vengono erogati automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma risultante viene riportata sulla voce **040**, soggetta a tassazione separata per gli anni precedenti e sulla voce **04A**, soggetta a tassazione ordinaria per l'anno 2026. Tali voci sono incluse (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

Con effetto dal mese di maggio 2026, il contributo all'assistenza sanitaria integrativa aumenta da E.42,50 ad E. 85,02 trimestrali, a carico del datore di lavoro.

Inoltre, a decorrere dal mese di luglio 2026 è stata modificata la denominazione dei livelli retributivi, secondo quanto previsto nel suddetto accordo. Di seguito è riportata la corrispondenza tra i livelli preesistenti e quelli nuovi:

- 3' fascia 5' Livello - Ex D3 (codice 03) è diventato 3° area – livello C
- 3' fascia 4' Livello - Ex D2 (codice 04) è diventato 3° area – livello C
- 3' fascia 2' Livello - Ex D1 (codice 05) è diventato 3° area – livello B
- 2' fascia 4' Livello - Ex C3 (codice 06) è diventato 2° area – livello B
- 2' fascia 3' Livello - Ex C2 (codice 07) è diventato 2° area – livello B
- 2' fascia 2' Livello - Ex C1 (codice 08) è diventato 2° area – livello B
- 1' fascia 6' Livello - Ex B3 (codice 09) è diventato 1° area – livello C
- 1' fascia 5' Livello - Ex B2 (codice 10) è diventato 1° area – livello C

- 1' fascia 4' Livello - Ex B1 (codice 11) è diventato 1° area – livello C
- 1' fascia 3' Livello - Ex A3 (codice 13) è diventato 1° area – livello B
- 1' fascia 2' Livello - Ex A2 (codice 14) è diventato 1° area – livello A
- 1' fascia 1' Livello - Ex A1 (codice 15) è diventato 1° area – livello A
- 3' fascia 3' Livello (codice 18) è diventato 3° area – livello B
- 3' fascia 1' Livello (codice 19) è diventato 3° area – livello A
- 2' fascia 5' Livello (codice 22) è diventato 2° area – livello C
- 2' fascia 1' Livello (codice 23) è diventato 2° area – livello A
- 1' fascia 7' Livello (codice 26) è diventato 1° area – livello C

Per i livelli B (codice 12) e A (codice 16), già decaduti con il precedente rinnovo (aggiornamento di gennaio 2018 Acred677), a decorrere dal mese di maggio 2026 sono state azzerate le retribuzioni.

La nuova classificazione del personale apporta una differenza retributiva per alcuni livelli, pertanto dal mese di luglio è stato previsto un nuovo elemento retributivo denominato "SCR", da erogare ai soli lavoratori in forza al 30/06/2026. Il nuovo elemento viene erogato automaticamente tramite la voce **012**, indicata nella parte alta del cedolino.

A seguito del suddetto rinnovo, dal mese di maggio 2026 viene applicata automaticamente l'imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti retributivi previsti da gennaio 2024 in poi.

#### **1.12) Ccnl ASSICURAZIONI ANIA (139)**

Sulla base dell'accordo del 13/05/2026, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle **1139** (minimi tabellari), **2139 / 2339 / 2439** (scatti anzianità) e **7139** (terzo elemento). Le variazioni sono state effettuate alle seguenti decorrenze: maggio 2026 / gennaio 2027 / gennaio 2028.

Gli aumenti retributivi hanno effetto dal mese di gennaio 2026; di conseguenza, con la busta paga del mese di maggio vengono erogati automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto di tutti gli aumenti sopra indicati (paga base, scatti di anzianità, terzo elemento). La somma risultante viene riportata sulla voce **04A**, soggettata a tassazione ordinaria ed inclusa nella retribuzione utile per il Tfr.

Con la busta paga relativa al mese di maggio 2026, viene erogata l'indennità Una-tantum prevista nel suddetto accordo, a copertura del periodo da gennaio a dicembre 2025. L'indennità spetta ai soli dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in forza sia alla data stipula dell'accordo che alla data di erogazione.

Gli importi dell'Una-tantum sono riportati sulle tabelle 9139 (personale amministrativo assunto prima del 18/12/1999 e produttori) e sulla tabella 9339 (personale amministrativo assunto dal 18/12/1999, call-center e coordinatore di team): per erogare l'indennità, occorre agganciare una delle due tabelle sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, a livello di singolo dipendente (a meno che non siano già state agganciate in occasione del precedente rinnovo).

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di copertura, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Sempre in base al suddetto accordo, e con effetto dal mese di maggio 2026, i permessi per riduzione orario aumentano da 8 ore annue a 14 ore annue.

### **1.13) Ccni AGENZIE DI ASSICURAZIONE ANAPA (140)**

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di maggio, è possibile erogare il premio aziendale di produttività previsto nell'accordo di rinnovo del 20/11/2014 e sulla base dell'accordo di rinnovo del 13/01/2025. La modalità di gestione del suddetto premio è stata descritta nell'aggiornamento di giugno 2016 Acred613 e giugno 2025 Acred930.

### **1.14) Ccni TURISMO INDUSTRIA – PUBBLICI ESERCIZI (179) / STABILIMENTI BALNEARI (180)**

Dal mese di maggio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 21/12/2024. Gli aumenti sono stati predisposti con l'aggiornamento di settembre 2025 Acred936 ed interessano le tabelle di seguito elencate.

Sul contratto **179** (Pubblici Esercizi) sono state aggiornate le seguenti tabelle retributive:

- 1179 – Pubblici Esercizi 1° e 2° categoria (agganciata automaticamente);
- 1479 – Pubblici Esercizi 3° e 4° categoria (da agganciare alle aziende interessate);
- 1579 – Pubblici Esercizi 3° e 4° categoria, dipendenti minorenni (da agganciare ai dipendenti interessati);
- 1679 – Pubblici Esercizi personale "extra" (da agganciare ai dipendenti interessati).

Sul contratto **180** (Stabilimenti Balneari) sono state aggiornate le seguenti tabelle retributive:

- 1180 – Stabilimenti Balneari 1° e 2° categoria (agganciata automaticamente);
- 1480 – Stabilimenti Balneari 3° e 4° categoria (da agganciare alle aziende interessate);
- 1580 – Stabilimenti Balneari 3° e 4° categoria, dipendenti minorenni (da agganciare ai dipendenti interessati);
- 1680 – Stabilimenti Balneari personale "extra" (da agganciare ai dipendenti interessati).

## **2) ALTRE VARIAZIONI – MAGGIO 2026**

### **2.1) LIBRO UNICO – INDICAZIONE CODICE CNEL**

A seguito di quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 30/04/2026 n. 62 ("Decreto Lavoro"), sulla stampa del LUL è stata aggiunta l'indicazione del codice CNEL relativo al CCNL applicato.

La suddetta indicazione viene riportata nella parte alta del cedolino (vidimato e non vidimato), precisamente nell'ultima riga del riquadro relativo agli elementi della retribuzione, a partire dalla competenza di maggio 2026.

Ricordiamo che, nella stessa sezione del cedolino, è possibile riportare l'indicazione di alcune informazioni aggiuntive (numero scatti di anzianità, mese maturazione prossimo scatto, tipo di contratto, data termine contratto), attivando le opzioni rilasciate con l'aggiornamento di maggio 2021 Acred795. In presenza delle suddette informazioni, il codice CNEL viene riportato sullo stesso rigo sul quale sono indicate le informazioni relative agli scatti di anzianità (è stato quindi necessario modificare leggermente le descrizioni relative alle altre informazioni aggiuntive).

Precisiamo che il codice CNEL viene indicato per i soli lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori domestici.

Lo stesso art. 11 del "Decreto Lavoro" ha previsto l'obbligo di comunicare il codice CNEL anche in fase di assunzione: a tale riguardo, ricordiamo che il codice CNEL viene già riportato sulla lettera di assunzione "standard", oltre ad essere un dato disponibile per la compilazione dei modelli personalizzati (servizio Collocamento, nuove gestioni rilasciate nel mese di ottobre 2022 e documentate con apposita comunicazione).

## **2.2) INTERMITTENTI – PAGAMENTO MENSILE RATEI**

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una nuova opzione che semplifica l'inserimento delle voci relative alla liquidazione mensile dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive, in relazione ai lavoratori intermittenti.

Ricordiamo che, per attivare la liquidazione mensile dei ratei, occorre indicare le seguenti voci sulle Voci Fisse:

- **142** – pagamento rateo di ferie maturato nel mese
- **162** – pagamento rateo di permessi maturato nel mese
- **477** – pagamento rateo di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturato nel mese

Le suddette voci, prima del presente aggiornamento, dovevano essere necessariamente inserite sui singoli dipendenti interessati, indipendentemente dal fatto che si trattasse o meno di lavoratori intermittenti.

Dal mese di maggio 2026, per attivare la liquidazione mensile dei ratei ai soli lavoratori intermittenti, le voci sopra elencate (142 / 162 / 477) possono essere inserite a qualsiasi livello (ditta / contratto / generale), purché venga inserita, allo stesso livello, anche la nuova voce **F03** con il valore convenzionale '1' nel campo Quantità.

Inserendo la nuova voce **F03** sulle Voci Fisse con '1' nel campo Quantità, le voci **142 / 162 / 477** (se inserite anch'esse sulle Voci Fisse) provvedono a liquidare mensilmente i ratei ai soli lavoratori intermittenti.

Sia la nuova voce F03 che le preesistenti voci relative alla liquidazione dei ratei (142 / 162 / 477), possono essere selezionate dall'elenco delle Voci Fisse al punto 2.3 'Maturazione ratei'.

## **3) GESTIONE IMPOSTE SOSTITUTIVE L. 199/2025**

Ricordiamo che, con l'aggiornamento di aprile 2026 Acred957, è stata rilasciata la gestione delle imposte sostitutive previste dai commi 7 (aumenti) e 10-11 (maggiorazioni) della legge 30/12/2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026).

Con il presente aggiornamento vengono rilasciate ulteriori funzionalità per la gestione delle stesse imposte sostitutive.

#### CONGUAGLIO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU AUMENTI

Come indicato nell'aggiornamento Acred957 del 27/04/2026, nel mese di cessazione del rapporto (a partire da aprile 2026) vengono automaticamente calcolati gli aumenti "teoricamente" soggetti a imposta sostitutiva, in relazione al periodo da gennaio a marzo 2026. Nel suddetto calcolo possono rientrare anche gli aumenti relativi al mese di aprile, nel caso in cui il valore dei suddetti aumenti non sia determinato per tale mese (ad esempio se l'elaborazione del mese di aprile è stata effettuata, in via definitiva, prima del rilascio dell'aggiornamento Acred957).

Il calcolo degli aumenti relativi ai mesi pregressi viene effettuato automaticamente tramite la voce **59J**, sulla quale è riportato il valore dei suddetti aumenti nel campo Importo Totale, al lordo dei contributi a carico del dipendente, mentre nel campo Importo Unitario è riportato il valore dei contributi a carico del dipendente.

Se, nel mese di cessazione del rapporto, risulta che deve essere applicata l'imposta sostitutiva sugli aumenti, il valore dei suddetti aumenti arretrati (al netto dei contributi) viene assoggettato all'imposta sostitutiva del 5%, riportandolo nel campo Importo Totale della voce **59V**, unitamente all'imponibile relativo al mese corrente.

Sempre in caso di cessazione del rapporto, a partire dal mese di maggio 2026 viene effettuato anche il conguaglio degli aumenti già determinati nei mesi precedenti, nel caso in cui risulti cambiata la condizione di assoggettamento a imposta sostitutiva (ad esempio a causa di quanto dichiarato, nel frattempo, da parte del dipendente).

Per effettuare il suddetto conguaglio, vengono elaborate automaticamente le seguenti voci:

- Sulla voce **59K** sono riportati gli aumenti sui quali NON è stata applicata l'imposta sostitutiva del 5%, qualora nel mese del conguaglio risulti che deve essere applicata l'imposta sostitutiva. L'imponibile derivante da tali aumenti viene sommato sulla voce **59V**, unitamente all'imponibile derivante dagli aumenti del mese corrente e all'imponibile derivante dagli aumenti arretrati calcolati tramite la voce **59J**.
- Sulla voce **59U** sono riportati gli aumenti sui quali è stata applicata l'imposta sostitutiva del 5%, qualora nel mese del conguaglio risulti che NON deve essere applicata l'imposta sostitutiva. L'imponibile derivante da tali aumenti viene riportato, con segno negativo, nel campo Importo Totale della voce **59V**, ed è assoggettato a tassazione ordinaria sommandolo all'imponibile Irpef del mese. L'imposta da recuperare viene riportata, anch'essa con segno negativo, nel campo Importo Unitario della voce **59V** e nel campo Importo Totale della voce **61B**, restituendola al dipendente. Il credito risultante viene riportato sull'Archivio Tributi con il codice tributo '**1627**' seguito dalla sigla 'AU' (la sigla è convenzionale, non viene riportata sul modello F24).

Sulle voci 59K e 59U viene riportato il valore degli aumenti nel campo Importo Totale, al lordo dei contributi a carico del dipendente, e nel campo Importo Unitario il valore dei contributi a carico del dipendente.

### CONGUAGLIO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU MAGGIORAZIONI

A partire dal mese di maggio, in caso di cessazione del rapporto, viene automaticamente effettuato il conguaglio dell'imposta sostitutiva sulle maggiorazioni per lavoro notturno, lavoro festivo o nel giorno di riposo, lavoro a turni.

Ricordiamo che vengono considerate le voci di maggiorazioni e straordinario relative alle suddette gestioni (secondo quanto previsto dal CCNL). Per quanto riguarda le voci di straordinario, viene considerata la sola maggiorazione.

Nel mese di cessazione viene calcolato automaticamente l'importo delle maggiorazioni "teoricamente" soggette a imposta sostitutiva, in relazione al periodo da gennaio ad aprile 2026. Il valore di tali maggiorazioni è riportato nel campo Importo Totale della voce **59R**, al lordo dei contributi a carico del dipendente, mentre nel campo Importo Unitario è riportato il valore dei contributi a carico del dipendente.

Se, nel mese di cessazione del rapporto, risulta che deve essere applicata l'imposta sostitutiva sulle maggiorazioni, il valore delle suddette maggiorazioni arretrate (al netto dei contributi) viene assoggettato all'imposta sostitutiva del 15%, riportandolo nel campo Importo Totale della voce **59Y**, unitamente all'imponibile relativo al mese corrente.

Sempre in caso di cessazione del rapporto, a partire dal mese di maggio 2026 viene effettuato anche il conguaglio delle maggiorazioni già determinate nei mesi precedenti, nel caso in cui risulti cambiata la condizione di assoggettamento a imposta sostitutiva (ad esempio a causa di quanto dichiarato, nel frattempo, da parte del dipendente).

Per effettuare il suddetto conguaglio, vengono elaborate automaticamente le seguenti voci:

- Sulla voce **59S** sono riportate le maggiorazioni sulle quali NON è stata applicata l'imposta sostitutiva del 15%, qualora nel mese del conguaglio risulti che deve essere applicata l'imposta sostitutiva. L'imponibile derivante da tali maggiorazioni viene sommato sulla voce **59Y**, unitamente all'imponibile derivante dalle maggiorazioni del mese corrente e all'imponibile derivante dalle maggiorazioni arretrate calcolate tramite la voce **59R**.
- Sulla voce **59X** sono riportate le maggiorazioni sulle quali è stata applicata l'imposta sostitutiva, qualora nel mese del conguaglio risulti che NON deve essere applicata l'imposta sostitutiva. L'imponibile derivante da tali aumenti viene riportato, con segno negativo, nel campo Importo Totale della voce **59Y**, ed è assoggettato a tassazione ordinaria sommandolo all'imponibile Irpef del mese. L'imposta da recuperare viene riportata, anch'essa con segno negativo, nel campo Importo Unitario della voce **59Y** e nel campo Importo Totale della voce **61J**, restituendola al dipendente. Il credito risultante viene riportato sull'Archivio Tributi con il codice tributo '**1627**' seguito dalla sigla 'MG' (la sigla è convenzionale, non viene riportata sul modello F24).

Sulle voci 59S e 59X viene riportato il valore delle maggiorazioni nel campo Importo Totale, al lordo dei contributi a carico del dipendente, e nel campo Importo Unitario il valore dei contributi a carico del dipendente.

Precisiamo che la voce 59X (sopra descritta) viene elaborata tutti i mesi in caso di applicazione dell'imposta sostitutiva sulle maggiorazioni, allo scopo di verificare l'eventuale raggiungimento del limite massimo di E. 1.500 annui: una volta raggiunto tale limite, le maggiorazioni non vengono più assoggettate a imposta sostitutiva. Il suddetto controllo viene effettuato dalla voce 59Y, in relazione al valore imponibile (ossia all'importo erogato al netto dei contributi).

#### SOMME SOGGETTE A IMPOSTE SOSTITUTIVE – VARIAZIONI

Con il presente aggiornamento vengono rilasciate le seguenti variazioni, aventi effetto dal mese di maggio, in merito al calcolo delle somme "teoricamente" soggette alle imposte sostitutive previste dalla legge 199/2025:

- Ccnl Metalmeccanici Confapi (061): in data 29/04/2026 è stato sottoscritto un "verbale di interpretazione" secondo il quale gli aumenti previsti nell'ipotesi di accordo del 24/07/2025 avrebbero i requisiti necessari per essere assoggettati all'imposta sostitutiva del 5%. Di conseguenza, a partire dal mese di maggio i suddetti aumenti sono considerati soggetti ad imposta sostitutiva. In fase di conguaglio (per il momento effettuato in caso di cessazione del rapporto) vengono automaticamente calcolati gli aumenti arretrati relativi al periodo da gennaio ad aprile e anche tali aumenti sono considerati soggetti ad imposta sostitutiva. Il contratto in questione è stato quindi aggiunto nell'elenco dei Ccnl interessati all'imposta sostitutiva sugli aumenti retributivi.
- Ccnl Studi Professionali Amministratori di Condominio (121): a seguito di un approfondimento, dal mese di maggio viene applicata l'imposta sostitutiva sugli aumenti contrattuali previsti nell'accordo del 12/12/2025, al netto della precedente IVC. In fase di conguaglio (al momento effettuato in caso di cessazione del rapporto) viene automaticamente calcolato l'aumento soggetto a imposta sostitutiva anche per il mese di aprile, oltre all'aumento relativo al periodo da gennaio a marzo, previsto nella generalità dei casi.
- Con il presente aggiornamento sono stati predisposti alcuni aumenti retributivi in conseguenza di rinnovi contrattuali sottoscritti nelle ultime settimane. Di conseguenza, dal mese di maggio viene automaticamente applicata l'imposta sostitutiva sugli aumenti in questione. I contratti interessati sono i seguenti:
  - Ccnl Enti Culturali Federculture (138)
  - Ccnl Assicurazioni Ania (139)

In fase di conguaglio (al momento effettuato in caso di cessazione del rapporto), per i suddetti contratti viene calcolato, in automatico, l'aumento soggetto a imposta sostitutiva in relazione al periodo da gennaio ad aprile.

- Sui contratti di seguito elencati, a causa di un errore, nel mese di aprile non è stato sempre calcolato l'aumento utile per l'imposta sostitutiva (in alcune situazioni, l'aumento non veniva determinato):
  - Ccnl Alimentaristi Industria (042)
  - Ccnl Associazioni Uneba (108)
  - Ccnl Alimentaristi Confapi (122)

A partire dal mese di maggio, il problema è stato risolto. In fase di conguaglio (al momento effettuato nel mese di cessazione), nei casi interessati viene automaticamente calcolato l'aumento relativo al mese di aprile, oltre all'aumento relativo al periodo da gennaio a marzo, previsto nella generalità dei casi.

- Ccnl Tessili Artigianato (032) / Tessili Industria (055): a partire dal mese di maggio non viene considerata la voce 476 nel calcolo degli aumenti soggetti a imposta sostitutiva. Sui contratti in questione, la voce 476 ("premio ferie") viene erogata solo se indicata sulle Voci Fisse, e l'importo erogato non viene necessariamente calcolato sul totale degli elementi retributivi, quindi riteniamo opportuno escluderla dal calcolo degli aumenti soggetti a imposta sostitutiva.
- Ccnl Istituzioni Socio-Assistenziali Agidae (079): per il livello 'A1' è stato rideterminato l'aumento retributivo utile per l'imposta sostitutiva. In fase di conguaglio (per il momento effettuato in caso di cessazione del rapporto), per il suddetto livello vengono automaticamente rideterminati gli aumenti arretrati relativi al periodo da gennaio ad aprile sulla base del nuovo importo.
- Ccnl Farmacie Private (021): a partire dal mese di maggio, viene considerata soggetta a imposta sostitutiva la maggiorazione gestita tramite la voce 278 (lavoro svolto di domenica o in altro giorno di riposo, con diritto a un giorno di riposo compensativo). In fase di conguaglio (per il momento effettuato in caso di cessazione del rapporto), la suddetta voce viene considerata anche in relazione al periodo da gennaio ad aprile.
- Ccnl dei Panifici Artigiani (024): a partire dal mese di maggio, vengono considerate soggette a imposta sostitutiva le maggiorazioni gestite tramite le voci 216 / 246 / 275 (lavoro svolto in giorni festivi). In fase di conguaglio (per il momento effettuato in caso di cessazione del rapporto), le suddette voci vengono considerate anche in relazione al periodo da gennaio ad aprile.
- Ccnl Lavoratori Domestici (088): nel mese di aprile non veniva determinato l'importo delle maggiorazioni soggette ad imposta sostitutiva; dal mese di maggio è stato attivato tale calcolo. In fase di conguaglio (per il momento effettuato in caso di cessazione del rapporto) vengono considerate le maggiorazioni presenti nel periodo da gennaio ad aprile. Precisiamo che, per la generalità dei lavoratori domestici, il datore di lavoro non è sostituito d'imposta, quindi le somme soggette a imposta sostitutiva vengono calcolate solo per comunicarle ai lavoratori, in modo che questi ultimi possano tenerne conto nella dichiarazione dei redditi.
- Ccnl Sale Bingo e Gaming Hall (160): a partire dal mese di maggio, vengono considerate soggette a imposta sostitutiva le maggiorazioni gestite tramite le voci 225 / 255 / 285 / 228 / 258 / 288. In fase di conguaglio (per il momento effettuato in caso di cessazione del rapporto), le suddette voci vengono considerate anche in relazione al periodo da gennaio ad aprile.
- Ccnl Ceramica Industria – settore Piastrelle (176): sono stati rideterminati gli importi degli aumenti utili per l'imposta sostitutiva, in quanto nel mese di aprile erano stati erroneamente inclusi anche gli aumenti futuri. In fase di conguaglio (per il momento effettuato in caso di cessazione del rapporto), viene recuperato il maggior importo calcolato nel mese di aprile. Inoltre, viene esclusa la voce 476 dal calcolo degli aumenti utili.

A seguito delle suddette variazioni, sono stati aggiornati gli elenchi (in formato Excel) dei contratti per i quali vengono applicate le imposte sostitutive sugli aumenti retributivi e sulle maggiorazioni per lavoro notturno, lavoro festivo e nei giorni di riposo, lavoro a turni. Gli elenchi aggiornati sono riportati in allegato alla presente documentazione.

#### TABELLE PERSONALIZZATE AUMENTI RETRIBUTIVI

Come anticipato nell'aggiornamento di aprile 2026 Acred957, con il presente aggiornamento viene data la possibilità di definire delle "tabelle personalizzate" relative agli aumenti retributivi soggetti ad imposta sostitutiva.

Sul servizio Amministratore – Tabelle Personalizzate (menù Amministratore Paghe), è stato predisposto il nuovo tipo di tabella 'Aumenti retributivi imposta sostitutiva L. 199/25', visibile sulla finestra 'Definizione caratteristiche tabella', dalla quale deve essere selezionato in fase di inserimento della nuova tabella.

Il nuovo tipo di tabella può essere utilizzato per indicare gli importi degli aumenti retributivi da considerare utili per l'imposta sostitutiva prevista dal comma 7 della legge 199/2025, nel caso in cui non si ritengano corretti gli importi presenti sulle tabelle degli aumenti messe a disposizione con l'aggiornamento Acred957 e successivi.

Ricordiamo che le tabelle personalizzate devono avere codice tabella da 90000 in poi, mentre le tabelle degli aumenti rilasciate con gli aggiornamenti hanno codice tabella da 23000 in poi e sono elencate nel documento in formato Excel allegato alla presente documentazione (tale elenco era già stato fornito con l'aggiornamento Acred957).

Sulle tabelle personalizzate relative agli aumenti retributivi utili per l'imposta sostitutiva, in corrispondenza di ciascun livello è possibile indicare l'importo dell'aumento valido per il mese corrente e per i mesi successivi (tale importo va indicato sulla prima colonna della tabella). In caso di variazione dell'aumento nel periodo da maggio a dicembre 2026, è possibile storicizzare la tabella personalizzata in base alla decorrenza (anche futura) degli aumenti.

Per quanto riguarda gli apprendisti, occorre indicare l'importo dell'aumento secondo lo stesso criterio adottato per la paga base sulle tabelle retributive: nei casi in cui è previsto il calcolo automatico della minore retribuzione spettante agli apprendisti (in percentuale o su livelli inferiori), deve essere indicato l'importo del livello di riferimento.

Dopo aver definito una tabella personalizzata degli aumenti utili per l'imposta sostitutiva, è necessario agganciarla sui soggetti interessati: a tale scopo, occorre operare sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, indicando il codice della tabella personalizzata nella prima casella libera della colonna 'Codice tabella'. Nel caso in cui risulti già presente (anche nella parte in sola visualizzazione) una tabella relativa agli aumenti utili, con codice tabella da 23000 in poi, questa sarà sostituita dalla tabella personalizzata. La suddetta operazione deve essere effettuata a livello di ditta, storicizzando sul mese dal quale si vuole considerare la nuova tabella. Nel caso in cui le tabelle siano state agganciate sui singoli dipendenti, la stessa operazione di aggancio va ripetuta a livello di dipendente.

Una volta effettuate le operazioni sopra descritte (definizione di una tabella personalizzata e aggancio di tale tabella sui soggetti interessati), gli importi presenti sulla tabella personalizzata vengono considerati in sostituzione degli importi presenti sulla tabella degli aumenti rilasciata con gli aggiornamenti. È quindi necessario che la tabella personalizzata venga valorizzata secondo gli stessi criteri adottati sulla tabella rilasciata con gli aggiornamenti.

In particolare, occorre verificare quante sono le colonne compilate sulla tabella rilasciata con gli aggiornamenti. Nella maggior parte dei contratti risulta compilata solo la prima colonna: si tratta dei contratti nei quali gli aumenti relativi al mese corrente sono validi anche per i mesi pregressi. Tuttavia, su alcuni contratti risultano compilate anche le colonne successive: si tratta dei casi in cui, nei mesi

pregressi, vanno considerati aumenti diversi rispetto al mese corrente (nell'elenco in formato Excel delle tabelle relative agli aumenti retributivi, sono indicati i criteri adottati in tali situazioni). Nei casi in questione, sulle tabelle personalizzate devono essere compilate le stesse colonne previste sulla tabella rilasciata con gli aggiornamenti (e tali colonne faranno riferimento agli stessi periodi pregressi).

Per quanto riguarda i contratti sui quali non sono state predisposte le tabelle degli aumenti utili per l'imposta sostitutiva, rimane comunque possibile definire delle tabelle personalizzate con gli aumenti utili: in tal caso, viene considerato esclusivamente l'importo presente sulla prima colonna della tabella, sia per il mese corrente che per i mesi pregressi.

Lo stesso criterio viene adottato anche sul contratto "generico" (codice contratto 200): anche per tale contratto viene considerato l'importo presente sulla prima colonna della tabella, sia per il mese corrente che per i mesi pregressi.

L'importo dell'aumento rilevato dalla tabella personalizzata, al momento dell'elaborazione delle buste paga, viene riportato nel campo Importo Unitario della voce **4FA**, visibile nel dettaglio del cedolino (si tratta della stessa voce sulla quale viene riportato l'importo rilevato dalla tabella predisposta con gli aggiornamenti). Su tale importo viene quindi effettuato il calcolo descritto nell'aggiornamento Acred957, per rapportarlo alla retribuzione effettivamente erogata.

Ricordiamo, infine, che il conguaglio dei mesi pregressi viene effettuato, per il momento, solo in caso di cessazione.

#### SERVIZI 'ANNO CORRENTE' / 'ANNO PRECEDENTE'

Con il presente aggiornamento, sul servizio Cedolini – Anno Corrente, nella sezione 'IRPEF: Bonus e detassazioni', sono stati aggiunti i campi relativi alle imposte sostitutive istituite dalla legge 199/2025.

Analogamente a quanto previsto per gli altri dati fiscali, nei nuovi campi è possibile indicare le somme relative a precedenti rapporti di lavoro, oppure a mesi precedenti non elaborati (in caso di aziende inserite nel corso dell'anno).

I nuovi campi relativi alle imposte sostitutive L. 199/2025 sono i seguenti:

- **“Aumenti detassabili (netto contributi)”**: indicare il valore dell’aumento retributivo effettivamente erogato, al netto dei contributi a carico del dipendente. Gli aumenti da indicare sono quelli per i quali sarebbe possibile applicare l’imposta sostitutiva del 5%, anche nel caso in cui tale imposta non sia stata applicata (ad esempio per un reddito troppo elevato nell’anno precedente, oppure su richiesta del dipendente).
- **“Imponibile aumenti detassati”**: nel caso in cui sia stata applicata l’imposta sostitutiva del 5%, occorre indicare lo stesso importo del campo precedente (“Aumenti detassabili (netto contributi)”).
- **“Imposta sostitutiva aumenti”**: indicare il valore dell’imposta sostitutiva del 5% effettivamente trattenuta.
- **“Maggiorazioni detassabili (netto contributi)”**: indicare il valore delle maggiorazioni effettivamente erogate, al netto dei contributi a carico del dipendente. Le maggiorazioni da indicare sono quelle per le quali sarebbe possibile applicare l’imposta sostitutiva del 15%, anche nel caso in cui tale imposta non sia stata applicata (ad esempio per un reddito troppo elevato nell’anno precedente, oppure su richiesta del dipendente).
- **“Imponibile maggiorazioni detassate”**: nel caso in cui sia stata applicata l’imposta sostitutiva del 15%, occorre indicare lo stesso importo del campo precedente (“Maggiorazioni detassabili (netto contributi)”).
- **“Imposta sostitutiva maggiorazioni”**: indicare il valore dell’imposta sostitutiva 15% effettivamente trattenuta.

Inoltre, sempre nella stessa sezione, i preesistenti campi “Imponibile detassato” ed “Imposta sostitutiva”, relativi ai premi di produttività, sono stati rinominati in “Imponibile premi detassati” ed “Imposta sostitutiva premi”.

Sempre con il presente aggiornamento, sul servizio Cedolini – Anno Precedente, nella sezione **‘Altri dati’** (parte finale del servizio) è stato aggiunto il campo **“Di cui redditi assimilati”**, da compilare per indicare la parte di imponibile Irpef annuale derivante da redditi assimilati (compensi collaboratori, amministratori, tirocinanti, ecc.).

Precisiamo che il nuovo campo va compilato anche nel caso in cui l’imponibile annuale Irpef derivi esclusivamente da redditi assimilati (in tal caso, andrà indicato lo stesso importo del campo “Imponibile Irpef lordo annuale”).

Anche sul servizio Anno Precedente, i preesistenti campi “Imponibile D.L. 93/08” ed “Imposta sostitutiva D.L. 93/08” sono stati rinominati in “Imponibile premi detassati” ed “Imposta sostitutiva premi”.